



## **Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Codice di comportamento *Internal dealing***

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.  
Via Filadelfia 220 – 10137 Torino  
Tel. 0113240200 – fax 0113240300  
E-mail: [posta@centralelatte.torino.it](mailto:posta@centralelatte.torino.it)  
[www.centralelatte.torino.it](http://www.centralelatte.torino.it)  
Cap.soc.Euro 20.600.000 int.vers.  
C.C.I.A.A. Torino n. 520409  
Tribunale Torino n. 631/77  
Cod.Fisc. – Part.IVA 01934250018

## **ARTICOLO 1**

### **Finalità del Codice**

La società Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. ha adottato il presente Codice di Comportamento diretto a disciplinare gli obblighi informativi, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4*bis* del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." approvato con delibera Consob n. 13655 del 9 luglio 2002, e dagli articoli 152-*bis-ter-quater-quinquies-sexies-septies-octies* del Regolamento Consob per gli emittenti, inerenti le operazioni di cui all'articolo 2.6.4. del Regolamento di Borsa effettuate per proprio conto da amministratori, sindaci direttori generali della società, nonché ogni altra persona che abbia accesso, in virtù dell'incarico ricoperto nella società nelle sue principali controllate, ad informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della società e delle sue controllate (Gruppo Centrale del Latte di Torino) ed idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati.

Il Codice di comportamento è dotato di "efficacia cogente" nei confronti dei soggetti tenuti agli obblighi informativi – persone rilevanti - ai sensi dell'articolo 2.6.3 comma 1 del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." e dell'articolo 152-*sexies* del Regolamento Consob per gli emittenti.

## **ARTICOLO 2**

### **Persone rilevanti**

Ai sensi dell'articolo 152-*sexies* del Regolamento Consob per gli emittenti sono considerate persone rilevanti, soggette al presente codice di comportamento ed agli obblighi in esso contenuti coloro i quali ricoprono una delle seguenti cariche o funzione nelle società del gruppo:

- 1) Presidenti ed Amministratori delegati
- 2) Consiglieri e Sindaci effettivi
- 3) Dirigenti
- 4) *Investor Relator*
- 5) Soggetto (persona fisica o giuridica) che detiene almeno il 10% del capitale della Società o soggetto che controlla l'emittente quotato
- 6) Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti.

Sono considerate persone strettamente legate ai soggetti rilevanti e pertanto soggette al presente Codice:

- a. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini;
- b. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate nel precedente punto sia titolare da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone considerate tali;
- d. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante;
- e. i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di persona considerata tale.

## **ARTICOLO 3**

### **Registro delle persone rilevanti**

La Società istituisce e aggiorna un apposito registro che contiene l'identità della persona rilevante, il motivo dell'iscrizione, la data di iscrizione e la data degli aggiornamenti delle informazione riferite alla persona. Il registro è mantenuto per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Le informazioni saranno utilizzate al solo scopo di integrare il presente Codice e rispondere alla normativa di cui all'articolo 152-*bis* del Regolamento Consob per gli emittenti e garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel pieno rispetto dei diritti della libertà e della dignità dell'interessato, con particolare

riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali così come previsto dal D.Lgs. 196/03, 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **ARTICOLO 4** **Obblighi informativi.**

Le persone rilevanti e le persone ad essi strettamente legate indicate nell'articolo 1 sono tenute all'obbligo di informativa per tutte le operazioni di acquisto, vendita o di diritto di opzione compiute in prima persona, o fatte compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate sulle azioni emesse dalla Società e su gli strumenti finanziari collegati alle azioni, qualora l'importo complessivo delle operazioni raggiunga i 5.000 (cinquemila) Euro entro la fine dell'anno. L'importo indicato è calcolato sommando le operazioni relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente collegate.

Le operazioni oggetto di dichiarazione sono indicate nel successivo articolo 5.

Le comunicazioni devono essere predisposte secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente codice.

#### **ARTICOLO 5** **Operazioni oggetto di dichiarazione**

Sono considerate oggetto di dichiarazione le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o strumenti finanziari collegati alle azioni.

Per strumenti finanziari collegati alle azioni si intendono:

- a. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- b. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- c. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1 comma 3 del Testo unico della Finanza;
- d. gli altri strumenti finanziari, equivalenti, alle azioni rappresentanti tali azioni;
- e. le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui sopra ad esse collegate;
- f. le azioni non quotate emesse da società controllate dalla Società, quando il valore della partecipazione nella controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società controllante, e gli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti ad esse collegate.

Non sono comunicate:

- le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 Euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti ;
- le operazioni di prestito di titoli, nell'ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti ad essa equiparati, assumano la posizione del
- prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- le operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari fra la persona rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni;
- le operazioni derivanti da lasciti o da assegnazioni gratuite di azioni.

#### **ARTICOLO 6** **Soggetto preposto all'aggiornamento del libro delle persone rilevanti, della raccolta delle dichiarazioni ed alla diffusione delle informazioni.**

La società ha designato il Signor ...*omissis*... quale responsabile dell'aggiornamento del libro delle persone rilevanti, della raccolta delle dichiarazioni e della diffusione delle comunicazioni alla Borsa alla Consob e al pubblico per conto di tutti i soggetti rilevanti.

La stessa persona è altresì responsabile dell'invio della comunicazione alla Borsa e alla Consob, nei termini previsti nei commi 1 e 2 del successivo articolo 7 e della comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti di cui al punto 5 dell'articolo 2 entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

## **ARTICOLO 7**

### **Modalità e termini di presentazione dell'informativa**

Le persone rilevanti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. 5. 6. dell'articolo 2 che hanno effettuato operazioni oggetto di dichiarazione di cui all'articolo 4 devono inviare comunicazione alla Società secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato 1, entro cinque (5) giorni di mercato aperto dalla data della loro effettuazione.

I soggetti rilevanti di cui al punto 5. dell'articolo 2 che hanno effettuato operazioni oggetto di dichiarazione di cui all'articolo 4 devono inviare comunicazione alla Società secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

La comunicazione può essere presentata con una delle seguenti modalità previo preavviso telefonico:

consegna *brevi manu* direttamente presso ...*omissis*...;  
trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al numero ...*omissis*...;  
inoltro della comunicazione via e.mail, all'indirizzo: ...*omissis*.....

## **ARTICOLO 8**

### **Divieti e limitazioni al compimento di operazioni**

Il Consiglio di amministrazione della società si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento, da parte delle persone rilevanti, in certi periodi dell'anno, delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 del presente codice.

## **ARTICOLO 9**

### **Sanzioni**

Il soggetto rilevante che ricopre funzioni di amministratore o sindaco effettivo che non ottemperi alle norme contenute nel presente codice, risponde ai sensi degli articoli 2392, 2407 e 1710 del Codice Civile.

Il soggetto rilevante con la qualifica di dirigente che non ottemperi alle norme contenute nel presente codice risponde ai sensi della normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato.

## **ARTICOLO 10**

### **Pubblicazione del codice di comportamento**

Il presente codice di comportamento viene trasmesso a Borsa Italiana, così come ogni modifica o integrazione ad esso apportata sarà tempestivamente comunicata a Borsa Italiana.

## **ARTICOLO 11**

### **Entrata in vigore**

Il presente codice di comportamento entra in vigore a far data dal 9 marzo 2006.

**Torino, 9 marzo 2006**

## Allegato 1

<b>1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE</b>										
<b>1.1 DATI ANAGRAFICI</b>										
SE PERSONA FISICA										
Cognome					Nome				sessu	
Codice fiscale		Data di nascita (gg/mm/aaaa)		Comune di nascita		Provincia di nascita		Stato di nascita		
Domicilio per la carica										
SE PERSONA GIURIDICA										
Ragione Sociale										
Codice fiscale		Forma giuridica				Data costituzione (gg/mm/aaaa)				
Sede legale										
<b>1.2 NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO</b>										
C. 1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLO O DIREZIONE DI UN EMITTENTE QUOTATO									S / N	
C. 2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DETIENE POTERE DI ADOTTARE DECISIONI CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S / N	
C. 3) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI CUI AI PUNTI C1 E C2 IN SOCIETA' CONTROLLATA DALL'EMITTENTE QUOTATA									S / N	
C. 4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10% DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S / N	
<b>2. EMITTENTE QUOTATO</b>										
RAGIONE SOCIALE						CODICE FISCALE				

<b>3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI</b>										
<b>3.1 NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI (1)</b>										
PERSONA RILEVANTE									S / N	
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE (coniuge non legalmente separato, figlio, anche del coniuge, a carico, genitore, parente o affine convivente da almeno un anno)									S / N	
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O <i>TRUST</i> STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S / N	
<b>3.2 DATI ANAGRAFICI</b>										
SE PERSONA FISICA										
Cognome					Nome				sessu	
Codice fiscale		Data di nascita (gg/mm/aaaa)		Comune di nascita		Provincia di nascita		Stato di nascita		
Domicilio per la carica										
SE PERSONA GIURIDICA SOCIETA' DI PERSONE O <i>TRUST</i>										
Ragione Sociale										
Codice fiscale		Forma giuridica				Data costituzione (gg/mm/aaaa)				
Sede legale										

(1) Questa sezione relativa ai dati anagrafici non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

## 4. OPERAZIONI

## SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE (2)	CODICE ISIN (3)	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO (4)	QUANTITA'	PREZZO IN € (5)	CONTROVALORE IN €	MODALITA' OPERAZIONE (6)	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A)									

## SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. B)

DATA	TIPO OPERAZIONE (7)	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO (8)	TIPO FACOLTA' (9)	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD ISIN (10)	DENOMINAZIONE (11)	COD ISIN	DENOMINAZIONE (12)	QUANTITA'	PREZZO (5)	CONTROV.	QUANTITA' DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO	CONTROV.		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B															

**LEGENDA E RIFERIMENTI**

<p>(2) Tipologia di operazione  A = acquisto  V = vendita  S = sottoscrizione  X = scambio</p> <p>(3) Il codice ISIN deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da una agenzia di codifica internazionale</p> <p>(4) Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:  AZO = azioni ordinarie  AZP = azioni privilegiate  AZR = azioni di risparmio  QFC = quote di fondi chiusi quotati  EQV = altri strumenti finanziari equivalenti alle azioni rappresentati tali azioni  OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni</p> <p>(5) Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazioni quotata sotto la pari a un prezzo di 99 indicare 0,99; obbligazione quota sopra la pari prezzo di 101 indicare 1,01)</p> <p>(6) Indicare l'origine dell'operazione:  MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano  MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero  FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi  CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni  ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant  ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamentato di altri contratti derivati (future swap)  ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti</p>	<p>(7) Tipologia dell'operazione  A = acquisto  V = vendita  S = sottoscrizione</p> <p>(8) Indicare la tipologia di strumento finanziario  W = warrant  OBW = obbligazione cum warrant  SD = securitised derivative  OPZ = opzione  FUT = future  FW = forward (contratti a termine)  OS = obbligazione strutturata  SW = swap  DIR = diritti</p> <p>(9) Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni)  CE = call European style  PE = put European style  CA = call American style  PA = put American style  AL = altro (dettagliare in nota)</p> <p>(10) Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da una agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)</p> <p>(11) Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni</p> <p>(12) Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)</p>
--	--



